



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1227**

Prot. n. 105D09U164

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo.

Il giorno **22 Maggio 2009** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo sostituito dell'art. 2, comma 23, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13, reca la nuova disciplina concernente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, disponendo in particolare:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti nè a VIA nè a

permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.».

Come noto, la problematica delle terre e rocce da scavo ha formato oggetto di ripetuti interventi normativi a livello statale, anche in ragione di rilievi delle istituzioni europee, dando luogo conseguentemente a misure di adeguamento della normativa provinciale. Si richiamano al riguardo l'art. 8, comma 1, lettera f bis), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come integrato dall'art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93, l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e in sequenza, a livello provinciale, l'art. 63 bis, comma 2, lettera a), del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (nel testo introdotto, prima, dall'art. 56 della l.p. 19

febbraio 2002, n. 1 e, poi, sostituito dall'art. 8 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10), la deliberazione della Giunta provinciale 19 luglio 2004, n. 1616 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 10 agosto 2004, n. 32) e, da ultimo, l'art. 102 quater, comma 1, del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel testo aggiunto dall'art. 49 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.

Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina delle terre e rocce da scavo apportate con il decreto legislativo n. 4/2008, al fine di assicurare un'agevole e corretta applicazione dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, si è provveduto alla riformulazione di linee guida e di indicazioni operative per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 di data 29 agosto 2008. Nel provvedimento si evidenziava che la disciplina provinciale vigente in materia di terre e rocce da scavo era rappresentata da:

- a) la lettera a) del comma 2 dell'art. 63 bis del citato testo unico, che richiama la disciplina statale recata dall'art. 1 della legge n. 443 del 2001, prevedendo che con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'esecuzione del controllo preventivo demandato all'Agenzia dalle citate disposizioni statali, anche sulla base di dichiarazioni o di certificazioni rese dai soggetti interessati, e sono definiti i casi e le eventuali soglie quantitative che esonerano l'utilizzo di terre e rocce da scavo dal parere preventivo dell'Agenzia;
- b) il comma 1 dell'art. 102 quater del medesimo testo unico – aggiunto come detto dall'art. 49 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 – a tenore del quale “in attesa dell'emanazione della deliberazione prevista dall'art. 63 bis, comma 2, lettera a), ai fini dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo continuano ad applicarsi le direttive stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 del 29 luglio 2004”.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 2008 segnalava inoltre che l'evoluzione del quadro normativo statale in materia è tale da sostituire integralmente la disciplina scolpita dal decreto Ronchi, dall'art. 1 della legge n. 443 del 2001 e dal testo originario dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006. La versione dell'art. 186 del citato d.lgs. n. 152 del 2006 derivante dalla riformulazione operata dall'art. 2, comma 23, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, si distacca infatti significativamente dalla precedente impostazione concettuale, ancorando la sottrazione delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti in via non meramente giuridica o presuntiva, ma in quanto ricorrono concretamente i requisiti e i presupposti dettagliatamente elencati nel comma 1 del nuovo art. 186, ispirati – in coerenza con la giurisprudenza comunitaria – al principio di certezza dell'utilizzo diretto delle terre e rocce da scavo, nel rispetto di elevate condizioni di qualità ambientale.

Nei primi mesi di applicazione delle linee guida sono stati condotti approfondimenti con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, le strutture provinciali interessate, le associazioni di categoria e gli ordini e i collegi professionali interessati, per verificare l'operatività del provvedimento. A seguito di un confronto a livello tecnico con i soggetti citati, anche a fronte della segnalazione di talune difficoltà di applicazione, si propone di introdurre alcune modifiche relativamente ai seguenti aspetti. Si tratta, in particolare, di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di rifiuti le terre e rocce da scavo riutilizzate

nel medesimo sito di produzione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 185, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 152/2006, introdotta con legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le nuove linee guida intendono precisare inoltre le modalità di utilizzo delle terre e rocce per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi e specificare gli adempimenti da espletare ai sensi del punto 6), in relazione al progetto di utilizzo delle terre e rocce stesse. Si propone infine di apportare talune modifiche alla modulistica, ai fini di maggiore chiarezza e semplificazione degli adempimenti.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli artt. 63 bis, comma 2, lettera a), e 102 quater, comma 1, del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- visto l'art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 2, comma 23, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- vista la propria deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008;
- vista la nota dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di data 20 maggio 2009, prot. n. 1156/2009-D201;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di approvare – al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni legislative statali e delle norme provinciali in premessa citate – il nuovo testo delle “linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo”, contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello allegato alla propria deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008;
- 2) di dare atto che le indicazioni derivanti dalle linee guida di cui al punto 1), in quanto si pongano in continuità con le corrispondenti indicazioni recate dalla propria deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008, trovano applicazione a decorrere dal 16 settembre 2008;
- 3) di confermare quanto previsto dai punti 3) e 4) della propria precedente deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008;

- 4) di dare atto che le linee guida e indicazioni operative di cui al punto 1) sostituiscono, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, le linee guida allegate alla precedente deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

FS